

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA
VASCOLARE OCCORRENTI ALL’AOR SAN CARLO DI POTENZA E
ALL’AZIENDA SANITARIA DI MATERA**

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

Art. 1. - Oggetto del contratto.....	3
Art. 2. - Durata del servizio	3
Art. 3. - Obbligazioni specifiche del fornitore	4
Articolo 4 Costituzione del conto deposito	4
Articolo 5 Impianto, ripristino dei materiali. Ordinativo e fatturazione.	4
Articolo 6 Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali	5
Articolo 7 Custodia dei beni in conto deposito.....	5
Art. 8 - Direzione dell'esecuzione del contratto	6
Art. 9 - Modalità di consegne	7
Art. 10 - Sostituzione e aggiornamento tecnologico	7
Art. 11 - Revisione dei prezzi	8
Art. 12 - Fatturazione	8
Art. 14 - Penalità	9
Art. 15 Risoluzione del contratto.....	10
Art. 16 - Fallimento.....	11
Art. 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	11
Art. 18 - Recesso	12
Art. 19 - Subappalto	12
Art. 21 - Corrispettivi.....	13
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 23 - Garanzia definitiva.....	14
Art. 24 - Spese, stipula e registrazione del contratto	15
Art. 25 - Controversie.....	16
Art. 26 - Trattamento dei Dati Personali e Privacy	16
Art. 27 - Norme di rinvio	17

Art. 1. - Oggetto del contratto

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento della **fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. "San Carlo" e all'ASM di Matera.**

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alle Direttive europee sui Dispositivi

Medici

Le quantità dell'appalto, riportate ***nell'Allegato 1*** al disciplinare di gara, tengono conto del normale fabbisogno presunto; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

La SA, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Art. 2. - Durata del servizio

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà:

- di prorogare, alla scadenza del contratto, un ulteriore periodo di **n. 12 mesi** e comunque nelle more e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del nuovo appalto, alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Azienda Ospedaliera.
- di **estendere/integrare, per eventuali e sopravvenute ulteriori fabbisogni di queste Amministrazioni di prestazioni oggetto del medesimo contratto** di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, fino a concorrenza del 20% (*venti per cento*) dell'importo di aggiudicazione

Art. 3. - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- = fornire gli strumenti e risorse tecnologiche (anche informatiche) necessari a supporto e per l'espletamento del servizio;
- = adempiere alle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Azienda;
- = comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura.

Articolo 4 Costituzione del conto deposito

Per quanto attiene ai Lotti per i quali è previsto il conto deposito il Fornitore si obbliga entro e non oltre 14 giorni solari consecutivi dalla formale richiesta da parte dell'Azienda alla consegna dei Dispositivi Medici nelle quantità e qualità definite. Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal DEC, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della stessa ma vengano accertati al momento dell'utilizzo. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell'indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell'eventuale data di scadenza. Tale documento, firmato dal RCD, sarà inviato a mezzo posta elettronica o fax al Fornitore. I Dispositivi Medici verranno registrati nella procedura informatica dell'Azienda. Dopo l'impianto/utilizzo sul paziente, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito. I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali separatamente rispetto ai beni di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Articolo 5 Impianto, ripristino dei materiali. Ordinativo e fatturazione.

Il DEC comunicherà, non oltre 24 ore dall'impianto/utilizzo, alla Struttura preposta all'interno dell'Azienda, di aver impiantato/utilizzato materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo contemporaneamente alla Struttura preposta stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato. Il Responsabile della Struttura preposta, non appena ricevuta la comunicazione da parte dell'RCD, provvederà ad inviare entro 2 giorni al Fornitore, via fax/posta elettronica, il codice, il lotto e la quantità dei Dispositivi

Medici impiantati/utilizzati, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale impiantato/utilizzato entro 2 giorni lavorativi. Contestualmente il Responsabile della Farmacia provvederà ad emettere l'ordinativo del materiale impiantato/utilizzato in modo tale da consentire al Fornitore l'emissione della relativa fattura e la relativa annotazione di scarico.

Articolo 6 Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte del Fornitore, il DEC ne autorizzerà l'accesso, al fine di verificare la presenza e l'integrità del materiale in "conto deposito" in quanto lo stesso è, fino alla comunicazione dell'impianto/utilizzo di cui al precedente articolo, di sua proprietà. Con periodicità bimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore e il DEC provvederanno ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data sottoscritta per accettazione da entrambe le parti. Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, l'DEC ed il Fornitore controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni lavorativi. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'Azienda Sanitaria, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7 Custodia dei beni in conto deposito

L'Azienda Sanitaria si impegna attraverso il DEC a:

- provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale e ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore e si impegna, inoltre, ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza secondo il metodo FEFO;
- segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici in scadenza almeno 90 giorni solari prima della data di scadenza stessa; entro i successivi 15 giorni solari è onere esclusivo del Fornitore provvedere al ritiro degli stessi. Qualora l'Azienda Sanitaria non rispetti il predetto termine di segnalazione della scadenza (90 giorni) i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'Azienda Sanitaria che, di

conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;

- informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Art. 8 - Direzione dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche R.U.P.), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (cfr. art. 114 del Codice).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, anche D.E.C.) sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e sarà nominativamente indicato nel contratto successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. secondo quanto riportato all'Allegato I.2 del Codice.

Il D.E.C. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Azienda, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (cfr. art. 111 commi 2 del Codice ed art.18 comma 1 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.20181).

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (cfr. art.18 comma 3 del sopra citato D.M. n.49/20182).

Le forniture effettuate dall'O.E. Aggiudicatario devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime.

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Amministrazione Contraente, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima Amministrazione, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

¹ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice (D.Lgs. n. 36/2023: ALLEGATO II.14 CAPO II - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture" - Articolo 31. "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione"), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9 - Modalità di consegne

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso le Farmacia dell'A.O.R. San Carlo di Potenza e quella dell'ASM di Matera.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

L'O.E. Aggiudicatario deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti UU.OO. della SA.

L'O.E. Aggiudicatario deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della SA presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e l'O.E. dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per la SA.

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, l'O.E. è tenuto a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 10 - Sostituzione e aggiornamento tecnologico

L'O.E. Aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nella versione corrispondente all'offerta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, l'O.E. Aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla SA (Stazione Appaltante) impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta

aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Art. 12 - Fatturazione

Il pagamento della fornitura avverrà entro i termini e le modalità previste per legge.

L'O.E. Aggiudicatario emetterà fattura sulla base di quanto richiesto dagli uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata della merce consegnata;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;*
- *indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;*
- *indicazione della bolla di consegna;*
- *indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda*

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'O.E. (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

L'O.E. Aggiudicatario può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda medesima.

È fatto obbligo all'O.E. Aggiudicatario di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 14 - Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte dell'O.E. Aggiudicatario con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte dell'O.E. Aggiudicatario stesso del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Ospedaliera.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati, a norma dei successivi artt. 13 e 14.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio con il RUP, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera.

Il R.U.P., su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, applica le penali così come previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Applica una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;
- interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;
- violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del

maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'O.E. aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra l'O.E. medesimo e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate all'O.E. aggiudicatario in via amministrativa, previa contestazione, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 15 Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 16 - Fallimento

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, il contenuto del presente articolo è altresì disciplinato dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Art. 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto con le modalità previste dall'ordinamento dell'Azienda cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.

L'Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (*cfr. art.120 comma 9 del Codice ed art.22 comma 4 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018*²).

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art. 120, comma 12 del Codice, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art. 120 del Codice, nonché l'art.22 del sopra citato D.M. n.49/2018⁴.

Art. 18 - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 19 - Subappalto

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 20 - Regolarità contributiva e retributiva

² Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, l'Azienda acquisisce d'ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art. 11 commi 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs.Codice.

Art. 21 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Azienda al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicati nell'Offerta Economica dell'impresa aggiudicataria, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [*Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017*].

Art. 23 - Garanzia definitiva

L'Impresa Aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia ex art. 117 del Codice, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (*cfr. art. 117 comma 2 del Codice*).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione Contraente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria.

L'Amministrazione Contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione Contraente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (*cfr. art. 117, comma 5 del Codice*).

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (*cfr. art. 117 comma 6 del Codice*).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla

vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (*cfr. art. 117 comma 7 del Codice*).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (*cfr. art. 117, comma 8 del Codice*).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (*cfr. art. 117, comma 9 del Codice*).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (*cfr. art. 117, comma 12 del Codice*).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (*cfr. art.117 comma 13 del Codice*).

Art. 24 - Spese, stipula e registrazione del contratto

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso riportato all'Allegato I.4:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
---	-----------------------------

< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Art. 25 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda ed il Fornitore sarà competente il Tribunale del luogo ove ha sede legale l'Azienda Ospedaliera. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nelle quali c'è la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si precisa che il presente capitolato non contiene la "clausola compromissoria".

Per i lotti il cui importo è superiore ad 1.000.000,00 Euro si rimanda all'art. 215 del D.Lgs 36/2023.

Art. 26 - Trattamento dei Dati Personali e Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata con il presente Disciplinare.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui l'operatore economico potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi e per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali. L'RPD nominato dalla nostra azienda è contattabile mediante l'invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati .

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per la corretta gestione delle attività amministrative relative ai servizi previsti nel contratto e alla gestione del contratto stesso

Il trattamento dei raccolti per la corretta gestione delle attività amministrative, relative ai servizi previsti nel contratto, è necessario all'esecuzione del contratto stesso e per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato.

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per le attività di comprova dei requisiti ex artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la corretta prosecuzione delle prestazioni professionali relative all'esecuzione del contratto il contraente si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso considerando tutti i dati personali e sensibili confidenziali e, di norma soggetti ad un dovere di riservatezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. e, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 27 - Norme di rinvio

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del presente capitolato e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 36/2023 ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.